

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1598/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1599/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 1600/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco ...	5
Regolamento (CEE) n. 1601/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia	6
Regolamento (CEE) n. 1602/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86	7
Regolamento (CEE) n. 1603/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87	8
Regolamento (CEE) n. 1604/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	9
Regolamento (CEE) n. 1605/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali	10
Regolamento (CEE) n. 1606/87 della Commissione, del 9 giugno 1987, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	12

Commissione

**Accordo di cooperazione in forma di scambio di lettere tra la Comunità
economica europea ed il Consiglio internazionale per l'esplorazione del
mare 14**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1598/87 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1987****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 giugno 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	19,24	201,06
10.01 B II	Frumento duro	55,79	253,13 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	47,79	176,16 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	46,08	196,09
10.04	Avena	103,68	154,97
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	7,41	179,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁸⁾
10.07 A	Grano saraceno	46,08	137,51
10.07 B	Miglio	46,08	147,45 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	32,13	187,86 ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	46,08	53,62 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	42,63	296,44
11.01 B	Farine di segala	82,60	261,54
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	100,31	406,18
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	43,08	317,19

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1599/87 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87 ⁽⁴⁾; in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 giugno 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1600/87 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1987****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1411/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1525/87 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori del Marocco,

considerando che, per questi prodotti originari del Marocco per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i

corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1411/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 142 del 2. 6. 1987, pag. 33.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1601/87 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1987****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1486/87 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori della Polonia,

considerando che, per questi prodotti originari della Polonia, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e

che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1486/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 138 del 28. 5. 1987, pag. 93.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1602/87 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1987****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1002/87⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1659/86, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la cinquantaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la cinquantaduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 46,500 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 dell'8. 4. 1987, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1603/87 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1987****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1092/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1092/87, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la sesta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sesta gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1092/87, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 47,044 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1604/87 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1987****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 26.**ALLEGATO****al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	 52,53 44,25 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1605/87 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1987****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	45,04	
	(b) altri	44,48	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4504
	B. Zuccheri greggi :		
	II. altri :		
	(a) zuccheri canditi	41,43 ⁽¹⁾	
	(b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4504
	(c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	39,30 ⁽¹⁾	
	(d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1606/87 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1987****che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 18 maggio 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo

4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 18 maggio 1987, devono essere conformi a quelli fissati nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 18 maggio 1987, l'importo del premio è fissato a 0,000 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 18 maggio 1987, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere del 18 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 18 maggio 1987

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾
		Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	0,000	0,000	0,000
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	0,000	0,000	0,000
	2. Busto o mezzo busto	0,000		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	0,000		
	4. Coscia intera o mezza coscia	0,000		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	0,000		
	bb) Pezzi disossati	0,000		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	0,000		
	2. Busto o mezzo busto	0,000		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	0,000		
	4. Coscia intera o mezza coscia	0,000		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	0,000		
	bb) Pezzi disossati	0,000		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	0,000		
	2. disossate	0,000		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	0,000		
	— disossate	0,000		

⁽¹⁾ L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

ACCORDO DI COOPERAZIONE

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare

A. Lettera della Comunità economica europea

International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
Mr. Parrish, General Secretary
Palægade 2-4
DK-1261 Copenhagen
Danmark

Egregio Signore,

Vorrei proporre le seguenti disposizioni come base per la cooperazione tra la Comunità economica europea e il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

1. La Comunità economica europea, rappresentata dalla sua Commissione, in appreso denominata « la Commissione », avrà il diritto di chiedere al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, in appreso denominato « il Consiglio », consulenza scientifica sulla gestione delle risorse della pesca e questioni connesse, consulenza che il Consiglio fornirà nella misura del possibile.
2. Tenuto conto delle responsabilità della Commissione in materia di gestione delle risorse della pesca, il Consiglio acconsente a fornire alla Commissione tutte le pertinenti relazioni dei suoi gruppi di lavoro sulla valutazione delle popolazioni ittiche e del suo comitato consultivo per la gestione delle risorse della pesca. Da parte sua, la Commissione fornirà al Consiglio tutte le pertinenti relazioni scientifiche.
3. Il Consiglio e la Commissione si consulteranno regolarmente sul modo di ulteriormente migliorare e ampliare la cooperazione reciproca, e, in particolare, ricercheranno i mezzi atti a consentire un più stretto rapporto tra la Commissione e il comitato consultivo per la gestione delle risorse della pesca.
4. La Comunità effettuerà un versamento di Dkr 376 000 alla firma del presente accordo e successivi versamenti annuali. I versamenti annuali successivi saranno indicizzati. L'indice verrà calcolato come segue :

Contributo totale dei paesi membri del CIEM per l'anno in causa
contributo totale dei paesi membri del CIEM per il 1987

Il versamento annuale non sarà comprensivo dei costi inerenti a eventuali riunioni specificamente richieste dalla Commissione. Tali riunioni si faranno soltanto con l'approvazione del Consiglio.

5. Le due parti procederanno alla revisione delle condizioni del presente accordo tre anni dopo l'entrata in vigore del medesimo. In mancanza di consenso delle parti su nuove condizioni, e sino a che nuove condizioni non verranno concordate, l'accordo continuerà alle condizioni attuali. Ciascuna delle due parti potrà recedere dall'accordo, a condizione che ne dia preavviso di un anno.

In merito al punto 3, il Consiglio conviene di accordare ad un rappresentante scientificamente qualificato della Commissione lo statuto di osservatore nelle riunioni del comitato consultivo per la gestione delle risorse della pesca del Consiglio.

In tale qualità, il rappresentante della Commissione avrà il diritto di chiedere la parola e di partecipare alle riunioni, ma non avrà diritto di voto, né la possibilità di modificare l'ordine del giorno delle riunioni.

Le sarei grato se volesse comunicarmi se tali disposizioni possono essere da lei accettate come base di cooperazione tra il Suo Consiglio e la Comunità. Considero che la presente lettera e la relativa Sua risposta costituiscano congiuntamente l'Accordo sulla cooperazione tra il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e la Comunità economica europea. Detto accordo entrerà in vigore alla data della Sua risposta alla presente lettera.

(Formula di cortesia)

Per la Comunità economica europea

Lorenzo NATALI

Vicepresidente della Commissione

B. Lettera del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare

Egregio Signore,

Mi pregio comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« Vorrei proporre le seguenti disposizioni come base per la cooperazione tra la Comunità economica europea e il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

1. La Comunità economica europea, rappresentata dalla sua Commissione, in appresso denominata "la Commissione", avrà il diritto di chiedere al Consiglio internazionale, per l'esplorazione del mare, in appresso denominato "il Consiglio", consulenza scientifica sulla gestione delle risorse della pesca e questioni connesse, consulenza che il Consiglio fornirà nella misura del possibile.
2. Tenuto conto delle responsabilità della Commissione in materia di gestione delle risorse della pesca, il Consiglio acconsente a fornire alla Commissione tutte le pertinenti relazioni dei suoi gruppi di lavoro sulla valutazione delle popolazioni ittiche e del suo comitato consultivo per la gestione delle risorse della pesca. Da parte sua, la Commissione fornirà al Consiglio tutte le pertinenti relazioni scientifiche.
3. Il Consiglio e la Commissione si consulteranno regolarmente sul modo di ulteriormente migliorare e ampliare la cooperazione reciproca e, in particolare, ricercheranno i mezzi atti a consentire un più stretto rapporto tra la Commissione e il comitato consultivo per la gestione delle risorse della pesca.
4. La Comunità effettuerà un versamento di Dkr 376 000 alla firma del presente accordo e successivi versamenti annuali. I versamenti annuali successivi saranno indicizzati. L'indice verrà calcolato come segue :

$$\frac{\text{contributo totale dei paesi membri del CIEM per l'anno in causa}}{\text{contributo totale dei paesi membri del CIEM per il 1987}}$$

Il versamento annuale non sarà comprensivo dei costi inerenti a eventuali riunioni specificamente richieste dalla Commissione. Tali riunioni si faranno soltanto con l'approvazione del Consiglio.

5. Le due parti procederanno alla revisione delle condizioni del presente accordo tre anni dopo l'entrata in vigore del medesimo. In mancanza di consenso delle parti su nuove condizioni, e sino a che nuove condizioni non verranno concordate, l'accordo continuerà alle condizioni attuali. Ciascuna delle due parti potrà recedere dall'accordo, a condizione che ne dia preavviso di un anno.

In merito al punto 3, il Consiglio conviene di accordare ad un rappresentante scientificamente qualificato della Commissione lo statuto di osservatore nelle riunioni del comitato consultivo per la gestione delle risorse della pesca del Consiglio.

In tale qualità, il rappresentante della Commissione avrà il diritto di chiedere la parola e di partecipare alle riunioni, ma non avrà diritto di voto, né la possibilità di modificare l'ordine del giorno delle riunioni.

Le sarei grato se volesse comunicarmi se tali disposizioni possono essere da Lei accettate come base di cooperazione tra il Suo Consiglio e la Comunità. Considero che la presente lettera e la relativa Sua risposta costituiscano congiuntamente l'Accordo sulla cooperazione tra il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e la Comunità economica europea. Detto accordo entrerà in vigore alla data della Sua risposta alla presente lettera. »

Ho l'onore di comunicarle che il mio Consiglio è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

(Formola di cortesia)

*Per il Consiglio internazionale
per l'esplorazione del mare*

Basil B. PARRISH

Segretario generale